



## COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA

PROVINCIA DI PISA



### Ordinanza sindacale n. 18 del 31/07/1997

#### Il Sindaco

Rilevato che con deliberazione n.148 della Giunta Comunale del 30 Giugno 1997, immediatamente esecutiva, è stata approvata l'istituzione di una Zona a Traffico Limitato, ove la circolazione veicolare (compresa la sosta quale momento statico della stessa) viene vietata con la sola esclusione dei seguenti veicoli:

1. Veicoli a braccia;
2. Veicoli a trazione animale (dietro apposita autorizzazione dell'Ufficio di Polizia Municipale)
3. Velocipedi;
4. Ciclomotori;
5. Motoveicoli, per le sole operazioni di carico e scarico, salvo autorizzati;
6. Autoveicoli per le sole operazioni di carico e scarico;
7. Veicoli autorizzati immatricolati e intestati a persone residenti nelle vie oggetto del presente provvedimento;
8. Veicoli di proprietà di persone in possesso a qualsiasi titolo di garage e posti auto su aree private di sosta al di fuori della carreggiata, muniti di speciale contrassegno;
9. Veicoli per servizi religiosi
10. Veicoli al servizio di persone invalide munite dello speciale contrassegno;
11. Veicoli di polizia e di soccorso per motivi di emergenza;
12. Veicoli di proprietà dell'Amministrazione Comunale per esigenze di lavoro;
13. Veicoli privati utilizzati per servizi speciali di pubblica utilità (Polizia, medico, servizio di piazza, taxi, ecc..).

Attesa la necessità di dare attuazione alla deliberazione istitutiva sopra richiamata, mediante l'adozione dei provvedimenti meglio specificati in dispositivo, sussistendo le ragioni di pubblico interesse analiticamente indicate in detta deliberazione, il cui accesso è garantito nelle forme e nei termini stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990, n.241 e nel relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 27 giugno 1992, n.352;

Atteso che in via provvisoria si ritiene di non differenziare i periodi di valenza della zona a traffico limitato per meglio verificare la situazione che si verrà a creare con tale disposizione, rimandando a successiva ordinanza sindacale l'eventuale adozione dei due periodi estivo ed invernale così come indicato nella deliberazione più volte citata;

Tenuto altresì conto che con lo stesso provvedimento deliberativo di cui sopra è stato inoltre approvato di rinviare a successive ordinanze sindacali la regolamentazione delle modalità per il rilascio di contrassegni che identificheranno i veicoli delle categorie di coloro per i quali non avranno valore i divieti di cui sopra.

Tenuto infine conto che per la funzionalità di particolari servizi di interesse pubblico, nonché per particolari esigenze abitative, si ritiene di identificare le categorie per le quali non vigono i divieti conseguenti all'adozione della Zona a Traffico Limitato, che saranno individuati da apposito contrassegno da esporre al parabrezza del proprio veicolo:

- Pubbliche amministrazioni per i veicoli di servizio, ove non diversamente identificabili, dipendenti di enti pubblici e appartenenti all'ordine giudiziario, che utilizzino il proprio veicolo per l'espletamento delle proprie funzioni, ditte appaltatrici o fornitrici di enti pubblici, pubblici amministratori per l'espletamento del proprio mandato;
- Residenti all'interno della Z.t.l. o veicoli immatricolati a persone in possesso a qualsiasi titolo di garage o aree private poste al di fuori della carreggiata idonee allo stazionamento e sosta di veicoli;
- Operatori commerciali ed artigianali per lo svolgimento delle attività proprie all'interno delle zone interessate;

Atteso altresì che l'art.7, comma 4 del codice della strada, decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, sancisce che "laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere

temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati ai servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché della persone con limitata capacità motoria, muniti del contrassegno speciale".

Vista la legge 8 giugno 1992, n.142;

Visto lo statuto del Comune di Montecatini V.C.;

Visti gli art. 5, 6, 7, 158 e 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale, nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. 16 dicembre 1992;

Richiamate le proprie precedenti ordinanze con le quali si sono stabiliti particolari obblighi, limitazioni e divieti nelle strade oggetto del presente provvedimento.

### Ordina

- 1) A titolo sperimentale, con inizio dal 10 agosto 1997, l'istituzione della Zona a Traffico Limitato, con orario 15 – 8, dei giorni feriali e con orario 0 – 24 nei giorni festivi e prefestivi, nell'area del Centro Storico del Capoluogo comprendente le seguenti vie e piazze:
  - VIA XX SETTEMBRE - VICOLO DEL FORNACCIO - PIAZZA BELFORTI - PIAZZOLA - VIA CAMPOSANTO VECCHIO - VIA DEL MORO - VIA VANNOCCI - VIA RAPUCCI - VIA JESI - VICOLO DEGLI ORTI - VIA DELLE SCALELLE - VIA DELLE TORRICELLE VIA DEL MANDORLO - PIAZZA GARIBALDI - SOTTO I PORTICI.
- 2) Il divieto di circolazione e di sosta per tutte le categorie di veicoli fatta eccezione per quelli in servizio di emergenza, al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie e per i:
  - Veicoli a braccia;
  - Veicoli a trazione animale (dietro apposita autorizzazione dell'Ufficio di Polizia Municipale)
  - Velocipedi;
  - Ciclomotori;
  - Motoveicoli, per le sole operazioni di carico e scarico, salvo autorizzati;
  - Autoveicoli per le sole operazioni di carico e scarico;
  - Veicoli autorizzati immatricolati e intestati a persone residenti nelle vie oggetto del presente provvedimento;
  - Veicoli di proprietà di persone in possesso a qualsiasi titolo di garage e posti auto su aree private di sosta al di fuori della carreggiata, muniti di speciale contrassegno;
  - Veicoli per servizi religiosi
  - Veicoli al servizio di persone invalide munite dello speciale contrassegno;
  - Veicoli di polizia e di soccorso per motivi di emergenza;
  - Veicoli di proprietà dell'Amministrazione Comunale per esigenze di lavoro;
  - Veicoli privati utilizzati per servizi speciali di pubblica utilità (Polizia, medico, servizio di piazza, taxi, ecc..).

dotati di apposito contrassegno rilasciato dall'amministrazione come indicato nei successivi punti della presente ordinanza.

- 3) L'accesso al Centro Storico rimane comunque vietato, anche durante i periodi di non vigenza della Z.T.L., alle seguenti categorie di veicoli:
  - A) Mezzi di larghezza superiore a mt.2,00
  - B) Mezzi di altezza superiore a mt.2,00
  - C) Caravan
  - D) Autocarri di peso complessivo superiore a t.3,5;
- 4) L'istituzione del limite massimo di velocità di 30 chilometri orari all'interno della Zona a traffico limitato;
- 5) L'istituzione di contrassegni che individueranno le categorie per le quali non si rendono applicabili le limitazioni imposte per la sosta e per il transito e/o la sosta in Z.T.L., intesa quest'ultima come limitazione generica all'interno della Z.T.L. stessa, semprechè non ribadita da apposito segnale in loco:
  - A) Contrassegno " **Residenti in Z.T.L. - Transito e sosta** ", che consentirà al possessore di transitare nella Z.T.L. e di sostare sul sedime stradale in Z.T.L. con l'esclusione:

- dei luoghi ove vige il divieto di sosta con o senza rimozione coatta;
- dei luoghi ove vigono i divieti di sosta e di fermata previsti dagli artt. 157 e 158 del codice della strada

Tale contrassegno, da esporre ben visibile sul parabrezza, verrà rilasciato ai veicoli immatricolati e intestati a persone residenti nelle vie e piazze oggetto del presente provvedimento, per non più di due veicoli a nucleo familiare è consentita la sosta sul sedime stradale ove non vietata come sopra citato. Tale contrassegno avrà validità annuale e sarà prorogato di anno in anno, previa verifica della sussistenza delle condizioni che hanno consentito l'originale rilascio.

Si può prevedere di rilasciare contrassegni ove siano inserite tutte le targhe delle autovetture in possesso del nucleo familiare residente per un massimo di n.2 permessi per sosta e transito e altri per il solo transito (tipo 4/A-B).

I residenti all'interno della Z.T.L. titolari di passo carrabile su immobile sito nell'area del presente provvedimento, avranno diritto a non più di un contrassegno per nucleo familiare.

- B) Contrassegno "**Residenti o dimoranti in Z.T.L. – Transito** – " che consentirà al titolare di transitare nella Z.T.L., per raggiungere il proprio domicilio per accedere ad aree private di sosta (box, cortili, autorimesse, etc.), ove sia dimostrata documentalmente la disponibilità di un posto auto in modo non equivoco. Tale contrassegno non consentirà la sosta sul sedime stradale e verrà rilasciato con indicazione dell'esatta ubicazione del posto auto. Tale contrassegno avrà validità annuale e sarà prorogato di anno in anno, previa verifica della sussistenza delle condizioni che hanno consentito l'originale rilascio.
- C) Contrassegno "**Transito e sosta in Z.T.L.**", che consentirà al possessore di transitare nella Z.T.L. e di sostare sul sedime stradale in Z.T.L. con l'esclusione:
- dei luoghi ove vige il divieto di sosta con o senza rimozione coatta;
  - dei luoghi ove vigono i divieti di sosta e di fermata previsti dagli artt. 157 e 158 del codice della strada

La sosta è consentita fino ad un massimo di un'ora con l'obbligo di esposizione del disco orario.

Tale contrassegno, da esporre ben visibile sul parabrezza, verrà rilasciato a pubbliche amministrazioni per l'utilizzo da parte di dipendenti che usino il proprio veicolo per lo svolgimento di compiti d'istituto, ad enti ed aziende per lo svolgimento di attività di pubblico interesse, all'ordine giudiziario per i propri appartenenti che utilizzino il proprio veicolo per l'espletamento dell'attività giudiziaria.

Tale contrassegno avrà validità annuale o limitata alla durata del servizio, e sarà prorogato di anno in anno, previa verifica della sussistenza delle condizioni che hanno consentito l'originale rilascio.

- 6) Istituzione di permessi di transito e/o di sosta subordinanti a speciali condizioni e cautele, accordati per accertate necessità, in deroga a obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente:

- A) Permesso "**Servizi di polizia – transito nella Z.T.L. e sosta**" che consentirà ai possessori di transitare nella Z.T.L. e di sostare sul sedime stradale in Z.T.L. senza limiti di tempo per la sosta, con esclusione:

- dei luoghi ove vige il divieto di sosta con o senza rimozione coatta;
- dei luoghi ove vigono i divieti di sosta e di fermata previsti dagli artt. 157 e 158 del codice della strada

Tale contrassegno, avente validità annuale e sarà prorogato di anno in anno, previa verifica della sussistenza delle condizioni che hanno consentito l'originale rilascio, da esporre in modo ben visibile al parabrezza, verrà rilasciato ai veicoli dei servizi di polizia non diversamente individuabili quali appartenenti ai servizi di polizia stessa.

- B) Permesso "**Esercenti professione sanitaria – Transito e sosta**", che consentirà ai possessori di transitare nella Z.T.L., di sostare sul sedime stradale nella Z.T.L. e nelle zone ove la sosta è regolamentata da limitazioni temporali (zona disco) o vietata senza limiti di tempo, con l'esclusione:

- dei luoghi ove vige il divieto di sosta con rimozione coatta;
- dei luoghi ove vigono i divieti di sosta e di fermata previsti dagli artt. 158 del codice della strada

Tale contrassegno, avente validità annuale, da esporre in modo ben visibile al parabrezza, verrà rilasciato ai veicoli degli esercenti la professione sanitaria per l'espletamento delle proprie funzioni.

- C) Permesso per persone con limitata o impedita capacità motoria individuato dallo speciale contrassegno ai sensi del combinato disposto dagli artt.6 del D.P.R. 27 aprile 1978, n.384, e 381 D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, "**Contrassegno invalidi**", che consentirà al possessore di

transitare nella Z.T.L., di sostare sul sedime stradale senza limiti di tempo in deroga ad altre limitazioni sindacali.


- 7) La revoca di ogni altro provvedimento eventualmente in contrasto con l'attuale ordinanza;
- 8) La conferma delle proprie precedenti ordinanze sindacali con le quali si sono stabiliti particolari obblighi, limitazioni e divieti nelle strade oggetto del presente provvedimento;
- 9) Con successivi provvedimenti sindacali potranno essere apportate modifiche od integrazioni alla presente ordinanza, nonché atti o circolari esplicative per meglio applicare le disposizioni sopra citate.
- 10) La pubblicità dei sopra descritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi e nei consueti modi di diffusione;

#### Averte

- Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
- Chiunque usi in modo indebito i contrassegni e/o i permessi di cui alle lettere e punti precedenti, incorrerà nelle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia di circolazione stradale;
- I contrassegni indebitamente usati verranno ritirati dagli agenti del traffico preposti al controllo. Tale contrassegno e/o permesso potrà nuovamente essere rilasciato, previa ulteriore formale richiesta degli interessati.
- Che a norma dell'art.3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n.241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Dalla Residenza Comunale, li 30/07/1997

Il Segretario Comunale  
(Dott. Stefano Bertocchi)



IL SINDACO  
(Renzo Rossi)



#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE

N. \_\_\_\_ del Reg.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto il registro degli atti pubblicati a questo Albo pretorio tenuto dal Messo comunale

#### CERTIFICA

che la presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo pretorio comunale

dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale